

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

Il presente Regolamento:

È stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 nella seduta del 19/05/2025

INDICE

ART. 1 - Oggetto

ART. 2 - Finalità

ART. 3 - Definizioni

ART. 4 - Settori di intervento

ART. 5 - Esclusioni

ART. 6 - Soggetti beneficiari

ART. 7 - Concessione di contributi ordinari

ART. 8 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari

ART.9 - Erogazione dei contributi ordinari

ART. 10 - Concessione di contributi straordinari

ART. 11 - Erogazione dei contributi straordinari

ART.12 - Concessione del patrocinio

ART. 13 - Modalità di presentazione della richiesta di patrocinio e istruttoria

ART. 14 - Concessione dell'uso dello stemma del comune

ART. 15 - Concessione di altri vantaggi economici

ART. 16 - Obblighi dei beneficiari

ART. 17 - Decadenza

ART. 18 - Trasparenza

ART. 19 - Entrata in vigore e disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio ai sensi e agli effetti dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITA'

Il Comune di Gualtieri, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate in via continuativa o ricorrente dal soggetto richiedente a beneficio della collettività, rientrante nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione.
- b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzate sul territorio comunale, o comunque a beneficio della comunità locale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.
- c) **Contributi in conto capitale:** contributi per la realizzazione di investimenti materiali che rivestano interesse pubblico per il territorio amministrato. L'assegnazione, erogazione e gestione del contributo è esercitata sulla scorta di indirizzi e priorità definiti negli strumenti programmatici dell'Ente.
- d) **Vantaggi economici:** ogni forma di contributo indiretto, esenzione, sconto tariffario, agevolazione, utilizzo gratuito di spazi o attrezzature che l'Amministrazione concede.
- e) **Collaborazioni:** realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti quali enti del terzo settore, enti pubblici o privati in qualità di co-promotore. Le collaborazioni sono approvate dalla Giunta Comunale e il Responsabile del servizio comunale competente procederà alla sottoscrizione di apposito disciplinare, formato dalle parti, nel quale sono dettagliati gli impegni, i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno. Il richiedente la collaborazione dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione

comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od omissioni derivanti dall'iniziativa per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della stessa, per cui si assume l'obbligo di tutti gli ulteriori eventuali procedimenti amministrativi necessari previsti per legge tramite le specifiche procedure o per garanzia dei diritti di terzi;

f) **Patrocinio**: il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.

Il semplice Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

ART. 4 SETTORI DI INTERVENTO

La concessione di patrocinio, contributi e altri vantaggi economici è ammessa in relazione ad attività o iniziative da svolgere a Gualtieri, o comunque a beneficio della comunità locale.

I settori di intervento sono:

- promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale
- formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale
- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici
- sport e tempo libero
- relazioni internazionali
- tutela dell'ambiente
- turismo e animazione della città
- sviluppo economico e diritti dei consumatori
- innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione
- attività umanitarie, di informazione della cittadinanza, prevenzione e salute
- protezione civile

ART. 5 – ESCLUSIONI

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
- alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- ai contributi e vantaggi economici comunque denominati, relativi a materie ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;

- ai contributi e ai vantaggi economici erogati a persone fisiche per finalità socioassistenziali;
- ai contributi e vantaggi economici alle scuole per funzioni istituzionali;
- alle quote associative;
- alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Gualtieri a titolo di corrispettivo, di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere e organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti.

ART. 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici;
- b) gli Enti del Terzo Settore, quali Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato come normativamente definite, iscritti ai registri previsti dalla legislazione nazionale o regionale, con sede legale o sede operativa nel territorio comunale o che promuovono attività a beneficio della comunità locale;
- c) Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, regionali e locali, società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri normativamente previsti, aventi sede sul territorio comunale o che promuovano attività a beneficio della comunità locale;
- d) altri enti di diritto privato, organizzazioni, comitati, associazioni anche non riconosciute, fondazioni, operanti nei settori di cui all'art 4, purché sia statutariamente sancita l'assenza di finalità di lucro, aventi sede sul territorio o che promuovano attività con ricaduta locale;

2. Possono beneficiare del patrocinio non oneroso e della concessione di vantaggi economici, oltre ai soggetti sopra indicati, anche soggetti di diritto privato con finalità lucrative o commerciali, qualora promuovano iniziative ritenute di particolare rilevanza per la comunità locale o finalizzate a dare positivo risalto all'immagine del Comune. In tali casi il provvedimento di concessione (atto di G.C.) dovrà motivatamente evidenziare i vantaggi derivanti alla comunità locale e l'interesse pubblico sotteso all'iniziativa.

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge cariche elettive, funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi due anni nell'Ente.

4. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscono sostegno economico nei riguardi di associazioni di categorie economiche a favore dell'attività oggetto delle categorie medesime.

5. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta non dichiarano:

- a) di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo e il nazismo;

b) di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa;

c) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza;

d) di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie e gestualità ad essi chiaramente riferite;

dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della richiesta.

ART. 7 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

- 1) La **concessione di contributi ordinari** è disposta in osservanza di criteri di trasparenza e parità di accesso dei richiedenti; pertanto, l'Amministrazione procede di norma attraverso la pubblicazione di bandi o avvisi.
- 2) Ogni anno la Giunta comunale, con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) relativo all'esercizio, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi di natura ordinaria per ciascun settore.
- 3) Le strutture comunali competenti per i vari settori di intervento, su indirizzo della giunta comunale, adottano e pubblicano annualmente bandi per la concessione di contributi ordinari, entro un mese dall'approvazione del Peg.
- 4) Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento;
 - f) I criteri e le tempistiche che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo e le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione;
- 5) Il bando deve essere pubblicato secondo le regole della pubblicità legale. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato ed è diffuso anche attraverso gli organi di stampa locale, sul sito e sui canali di comunicazione del comune.
- 6) I soggetti interessati devono presentare una domanda, sui moduli predisposti per tale richiesta, al servizio competente per il settore di intervento per il quale è stato emanato il bando nei termini previsti dal bando medesimo.
- 7) La richiesta deve obbligatoriamente contenere:

- a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa/ attività, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di incidere sulla vita della città e /o di promuovere l'immagine della città;
 - b) il programma dell'iniziativa con l'indicazione di date, luoghi, orari dell'iniziativa/attività, n. partecipanti ipotizzato, la sua gratuità o meno e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - c) il contributo e/o vantaggio economico richiesto;
 - d) Il quadro economico dell'iniziativa/ attività, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, l'eventuale esistenza di sponsor;
- 8) La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, procederà come previsto dai singoli bandi relativamente a regolarizzazione della domanda e/o integrazione della documentazione.
- 9) I contributi ordinari vengono concessi con atto di Giunta Comunale.
- 10) Il provvedimento di cui al comma 9 deve contenere indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando per ciascuno di essi in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
- 11) Il contributo concesso può essere di importo inferiore rispetto alla richiesta presentata tenuto conto della programmazione delle attività in relazione alle risorse a disposizione.
- 12) L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesse a contributo.

ART. 8 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

- 1) Per la concessione e quantificazione dei contributi ordinari vengono di norma seguiti criteri di carattere generale, quali, ad esempio, quelli di seguito elencati:
- grado di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - rilevanza territoriale dell'attività e ricaduta positiva sul territorio
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale riduzione degli impatti ambientali;
 - coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
 - rilevanza e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto in rete fra più associati e/o soggetti;

- gratuità o meno delle attività programmate;
 - accessibilità alle persone disabili.
- 2) Nell'adozione delle linee di indirizzo per la redazione dei bandi, la Giunta Comunale può provvedere ad individuare ulteriori criteri di valutazione, sia di carattere generale, che specifici per i vari settori di intervento, in relazione alle priorità e ai programmi annuali dell'Amministrazione.

ART.9 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

- 1) I soggetti beneficiari di contributo ordinario, entro 120 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si è ottenuto il contributo, a pena di decadenza del contributo medesimo, devono presentare al Responsabile competente:
 - a. relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b. rendicontazione economica dell'iniziativa o delle attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c. copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario o ai beneficiari;
 - d. attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza)
- 2) La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere i contributi ordinari per i due anni successivi.
- 3) I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del/la Responsabile competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione completa prevista al precedente comma 1;
- 4) Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale il/la Responsabile competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso.
- 5) Ai contributi si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 6) È ammessa la liquidazione di parte del contributo, su richiesta del richiedente e se prevista nel provvedimento di assegnazione del contributo:
 - a. a parziale anticipazione, entro il 50 % dell'importo, all'avviamento dell'iniziativa,
 - b. in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.
- 7) Qualora secondo quanto previsto al precedente punto 6 fosse stata liquidata parte del contributo ma il beneficiario non presenti la documentazione secondo quanto previsto al precedente comma 2 che comporta la decadenza del contributo, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita.

ART. 10 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

- 1) I **contributi straordinari** sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base delle risorse disponibili in bilancio, nei medesimi settori di intervento di cui all'art. 4.
- 2) A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda, sui moduli predisposti per tale richiesta, al servizio competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento/ inizio attività.
- 3) La richiesta deve obbligatoriamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dell'iniziativa/ attività, dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di incidere sulla vita della città e /o di promuovere l'immagine della città;
 - b) Il programma dell'iniziativa con l'indicazione di date, luoghi, orari dell'iniziativa/attività, n. partecipanti ipotizzato, la sua gratuità o meno e la sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - c) il contributo e/o vantaggio economico richiesto;
 - d) Il quadro economico dell'iniziativa/ attività, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, l'eventuale esistenza di sponsor;
- 4) La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare e/o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda e/o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
- 5) Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata e/o la documentazione non sia integrata entro il termine indicato, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza nessuna ulteriore comunicazione.
- 6) Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
- 7) L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'attività/iniziativa messa a contributo.

ART. 11 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

- 1) Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 120 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività/iniziativa per cui é stato concesso il contributo;
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
- 2) La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilit  di ottenere contributi straordinari per i due anni successivi.
- 3) I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Dirigente del Settore competente entro i 60 giorni dall'arrivo della documentazione completa.
- 4) Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 5)   ammessa la liquidazione di parte del contributo, su richiesta del richiedente e se prevista nel provvedimento di assegnazione del contributo:
- a) a parziale anticipazione, entro il 50 % dell'importo, all'avviamento dell'iniziativa,
 - b) in relazione allo stato di avanzamento dell'attivit  oggetto dello stesso sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6) Qualora secondo quanto previsto al precedente comma 5 fosse stata liquidata parte del contributo ma il beneficiario non presenti la documentazione secondo quanto previsto al precedente comma 2 che comporta la decadenza del contributo, il beneficiario dovr  restituire la somma percepita. E qualora il beneficiario non restituisca quanto gi  percepito non potr  pi  ricevere contributi.

ART. 12 - CONCESSIONE PATROCINIO

Il Patrocinio del Comune pu  essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 4 qualora questi abbiano un valore pubblico;

Il Sindaco, sentito l'Assessore competente, se vi sono gli estremi, concede il Patrocinio non oneroso e il Servizio competente per materia adotta tutte le procedure necessarie per la comunicazione al richiedente.

Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, con il patrocinio non oneroso non derivano responsabilit  patrimoniali per l'Ente.

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private,   ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicit  adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

La concessione del patrocinio pu  causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che

l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

ART. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO E ISTRUTTORIA

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune e l'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, o attraverso la compilazione del modulo predisposto dall'Amministrazione e scaricabile dal sito internet www.comune.gualtieri.re.it, va indirizzata al Sindaco di Gualtieri.

La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente e deve contenere: la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa con l'indicazione di eventuali altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio verrà emesso entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sul sito web del Comune di Gualtieri e sui canali di comunicazione del comune.

ART. 14 - CONCESSIONE DELL'USO DELLO STEMMA DEL COMUNE

Lo stemma e la scritta Comune di Gualtieri sono il logotipo del Comune di Gualtieri, non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti.

L'uso dello stemma viene concesso dal Sindaco insieme al patrocinio.

Viene concesso l'uso del logo anche in caso di collaborazioni di cui all'art. 3 lett. E

Lo stemma, nella sua corretta versione può essere richiesto al Servizio competente per i vari settori di intervento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

È vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici. Qualora vengano prodotti materiali a stampa, per l'affissione dovrà essere rispettato il regolamento comunale in vigore in materia.

Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di GUALTIERI con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: "Con il contributo del Comune di Gualtieri" / "In collaborazione con il Comune di Gualtieri" / "Con il patrocinio del Comune di Gualtieri".

ART. 15 - CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, gli **altri vantaggi economici** sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del vantaggio economico concesso (es. contributo indiretto, utilizzo sale, impianti, attrezzature).
2. L'utilizzo dei vantaggi economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali dei servizi, **è disciplinato dall'atto di concessione** (delibera di G.C.).
3. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il vantaggio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
4. Il beneficiario assume la qualità di custode dei beni assegnati in uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene concesso.
5. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

La concessione di locali di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale è di norma a titolo oneroso, secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale ed il presente regolamento integra ma non sostituisce il "Regolamento comunale per la concessione in uso delle sale di proprietà comunale"

ART.16 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative, apponendo le diciture che verranno comunicate nell'atto di concessione.
3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

ART. 17 - DECADENZA

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 11, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.13, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'iniziativa/attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui l'iniziativa / attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività

svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modalità che avvenute da parte del Comune.

3. Dal terzo anno di applicazione del presente regolamento, nel caso in cui sia stata dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

ART. 18 – TRASPARENZA

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi **dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nella sezione **“Amministrazione trasparente”** del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di immediata esecutività della Deliberazione consiliare di approvazione.
2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le eventuali procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.